

Proposta di atto di insediamento della Conferenza metropolitana di Bologna per lo Statuto

Oggetto: insediamento della *Conferenza metropolitana di Bologna per lo Statuto* e approvazione del Regolamento di funzionamento

LA CONFERENZA METROPOLITANA DI BOLOGNA

Decisione

1. dichiara che la Conferenza Metropolitana di Bologna – di seguito identificata come *Conferenza metropolitana di Bologna per lo Statuto*, composta dal Presidente della Provincia di Bologna e dai Sindaci dei Comuni ricompresi nel suo territorio, è insediata formalmente ai sensi dell'art. 18¹ comma 3-bis del DL 95/2012 come convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135.
2. approva il seguente Regolamento di funzionamento:

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Per la disciplina dei propri lavori, la Conferenza Metropolitana - istituita ai sensi dell'articolo 18 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come convertito dalla Legge 7 agosto 2012 n.135 – adotta, nella prima seduta utile, il presente Regolamento denominato “*di funzionamento della Conferenza Metropolitana di Bologna per l'avvio della Città Metropolitana*”.
2. La Conferenza ha come obiettivo l'elaborazione e l'approvazione dello Statuto provvisorio della Città Metropolitana di Bologna entro il 31 ottobre 2013, svolgendo tutte le attività a questo connesse.
3. La Conferenza cessa di esistere con l'approvazione dello Statuto provvisorio o, in sua mancanza, il 1 novembre 2013, fatta salva ogni successiva e diversa disposizione di legge.
4. La Conferenza Metropolitana svolge, di norma, i suoi lavori presso la sede della Provincia di Bologna, in Via Zamboni 13.

Articolo 2 – Presidenza

1. I lavori della Conferenza Metropolitana per l'elaborazione e la deliberazione dello statuto della Città Metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, sono presieduti congiuntamente dal Sindaco del Comune capoluogo e dal Presidente della Provincia, che provvedono alla convocazione ed alla definizione dell'ordine del giorno.

2. La Conferenza Metropolitana può avvalersi per l'istruttoria preliminare delle proposte di deliberazione di un Ufficio di Presidenza.

Articolo 3 – Deliberazioni e rappresentanza

1. La Conferenza metropolitana adotta le proprie deliberazioni a scrutinio palese.

2. Le deliberazioni sono adottate con la presenza della metà dei Sindaci assegnati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La deliberazione finale dello statuto provvisorio è adottata, ai sensi dell'art. 18, comma 3-bis, della legge n.135 del 2012, a maggioranza dei due terzi dei componenti, con il voto favorevole del Sindaco del Capoluogo e del Presidente della Provincia.

3. Per singole sedute e con comunicazione scritta i Sindaci possono delegare un Assessore o un Consigliere del proprio Comune, ad eccezione della votazione riferita all'approvazione finale dello Statuto provvisorio.

Articolo 4 - Commissioni

1. La Conferenza Metropolitana, al fine dell'approfondimento di questioni connesse allo statuto ed all'elaborazione delle relative disposizioni, si può articolare in Commissioni.

Motivazione

L'articolo 18 del DL 95/2012 come convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede che il 1 gennaio 2014 sia soppressa la Provincia di Bologna con contestuale istituzione della relativa Città Metropolitana. Il comma 3 bis del medesimo articolo prevede che sia istituita senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una Conferenza Metropolitana “*ad hoc*” con il compito specifico di elaborare e deliberare lo Statuto provvisorio della Città Metropolitana entro il 31 ottobre 2013. La norma prevede la composizione della Conferenza: Presidente della Provincia e Sindaci dei Comuni ricompresi nel territorio della Provincia stessa. Prevede infine relativamente al funzionamento di tale organo che “... *la deliberazione di cui al primo periodo è adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Conferenza e, comunque, con il voto favorevole del sindaco del comune capoluogo e del presidente della provincia. Lo statuto di cui al presente comma resta in vigore fino all'approvazione dello statuto definitivo di cui al comma 9.* “ La suddetta Conferenza cessa di esistere alla data di approvazione dello statuto o in mancanza il 1 novembre 2013.

Con il presente atto la Conferenza metropolitana di Bologna si dichiara formalmente insediata e contestualmente approva il regolamento di funzionamento al fine di avviare immediatamente i propri lavori, riservandosi la possibilità di effettuare eventuali integrazioni, modifiche o adottare analoghi atti di indirizzo per il suo funzionamento.

Il Regolamento allegato dispone in ordine all'oggetto e alla finalità della Conferenza e alla presidenza dell'organo, prevedendo una Presidenza congiunta del Presidente della Provincia di Bologna e del Sindaco del Comune di Bologna. Dispone inoltre sulle modalità di adozione delle deliberazioni, adottate a scrutinio palese e con la presenza della metà dei Sindaci assegnati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, eccettuata la deliberazione finale di approvazione dello statuto per la quale sono richiamati i quorum rinforzati previsti dalla Legge sopracitata (vedi nota 1 comma 3-bis). Il Regolamento prevede la possibilità per la Conferenza di avvalersi di un Ufficio di Presidenza per l'istruttoria preliminare delle proposte di deliberazione. Prevede la possibilità di articolarsi in commissioni di lavoro.

Il presente atto non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica complessiva.

Bologna, 22 ottobre 2012

Presenti

Il Sindaco del Comune di Bologna
Virginio Merola

—

Votanti

La Presidente della Provincia di Bologna
Beatrice Draghetti

—

Il Segretario verbalizzante

- 1 Art. 18 - Istituzione delle Città metropolitane e soppressione delle province del relativo territorio
- "1. A garanzia dell'efficace ed efficiente svolgimento delle funzioni amministrative, in attuazione degli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono soppresse, con contestuale istituzione delle relative città metropolitane, il 1° gennaio 2014, ovvero precedentemente, alla data della cessazione o dello scioglimento del consiglio provinciale, ovvero della scadenza dell'incarico del commissario eventualmente nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora abbiano luogo entro il 31 dicembre 2013. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché agli articoli 23 e 24, commi 9 e 10, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.
2. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia contestualmente soppressa ai sensi del comma 1, fermo restando il potere dei comuni interessati di deliberare, con atto del consiglio, l'adesione alla città metropolitana o, in alternativa, a una provincia limitrofa ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione. Le città metropolitane conseguono gli obiettivi del patto di stabilità interno attribuiti alle province soppresse.
- 2-bis. Lo statuto della città metropolitana può prevedere, su proposta del comune capoluogo deliberata dal consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 6, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, una articolazione del territorio del comune capoluogo medesimo in più comuni. In tale caso sulla proposta complessiva di statuto, previa acquisizione del parere della regione da esprimere entro novanta giorni, è indetto un referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana da effettuare entro centottanta giorni dalla sua approvazione sulla base delle relative leggi regionali. Il referendum è senza quorum di validità se il parere della regione è favorevole o in mancanza di parere. In caso di parere regionale negativo il quorum di validità è del 30 per cento degli aventi diritto. Se l'esito del referendum è favorevole, entro i successivi novanta giorni, e in conformità con il suo esito, le regioni provvedono con proprie leggi alla revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni che fanno parte della città metropolitana. Nel caso di cui al presente comma il capoluogo di regione diventa la città metropolitana che comprende nel proprio territorio il comune capoluogo di regione.
3. Sono organi della città metropolitana il consiglio metropolitano ed il sindaco metropolitano, il quale può nominare un vicesindaco ed attribuire deleghe a singoli consiglieri. Gli organi di cui al primo periodo del presente comma durano in carica secondo la disciplina di cui agli articoli 51, comma 1, 52 e 53 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Se il sindaco del comune capoluogo è di diritto il sindaco metropolitano, non trovano applicazione agli organi della città metropolitana i citati articoli 52 e 53 e, in caso di cessazione dalla carica di sindaco del comune capoluogo, le funzioni del sindaco metropolitano sono svolte, sino all'elezione del nuovo sindaco del comune capoluogo, dal vicesindaco nominato ai sensi del primo periodo del presente comma, ovvero, in mancanza, dal consigliere metropolitano più anziano.
- 3-bis. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la Conferenza metropolitana della quale fanno parte i sindaci dei comuni del territorio di cui al comma 2 nonché il presidente della provincia, con il compito di elaborare e deliberare lo statuto della città metropolitana entro il novantesimo giorno antecedente alla scadenza del mandato del presidente della provincia o del commissario, ove anteriore al 2014, ovvero, nel caso di scadenza del mandato del presidente successiva al 1° gennaio 2014, entro il 31 ottobre 2013. La deliberazione di cui al primo periodo è adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Conferenza e, comunque, con il voto favorevole del sindaco del comune capoluogo e del presidente della provincia. Lo statuto di cui al presente comma resta in vigore fino all'approvazione dello statuto definitivo di cui al comma 9.
- 3-ter. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il termine di cui al comma 3-bis, il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo, fino alla data di approvazione dello statuto definitivo della città metropolitana nel caso in cui lo stesso preveda l'elezione del sindaco secondo le modalità di cui al comma 4, lettere b) e c), e comunque, fino alla data di cessazione del suo mandato.
- 3-quater. La conferenza di cui al comma 3-bis cessa di esistere alla data di approvazione dello statuto della città metropolitana o, in mancanza, il 1° novembre 2013.
4. Fermo restando che trova comunque applicazione la disciplina di cui all'articolo 51, commi 2 e 3, del citato testo unico, lo statuto della città metropolitana di cui al comma 3-bis e lo statuto definitivo di cui al comma 9 possono stabilire che il sindaco metropolitano:
- a) sia di diritto il sindaco del comune capoluogo;
 - b) sia eletto secondo le modalità stabilite per l'elezione del presidente della provincia;
 - c) nel caso in cui lo statuto contenga la previsione di cui al comma 2-bis, sia eletto a suffragio universale e diretto, secondo il sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto; il richiamo di cui al comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, è da intendersi al testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Il consiglio metropolitano è composto da:
- a) sedici consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3.000.000 di abitanti;
 - b) dodici consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3.000.000 di abitanti;
 - c) dieci consiglieri nelle altre città metropolitane.
6. I componenti del consiglio metropolitano sono eletti tra i sindaci e i consiglieri comunali dei comuni ricompresi nel territorio della città metropolitana, da un collegio formato dai medesimi. L'elezione è effettuata, nei casi di cui al comma 4, lettera b), secondo le modalità stabilite per l'elezione del consiglio provinciale e, nei casi di cui al medesimo comma 4, lettera c), secondo il sistema previsto dall'articolo 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il richiamo di cui al comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, è da intendersi al testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'elezione del consiglio metropolitano ha luogo entro quarantacinque giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo o, nel caso di cui al comma 4, lettera b), contestualmente alla sua elezione. Entro quindici giorni dalla proclamazione dei consiglieri della città metropolitana, il sindaco metropolitano convoca il consiglio metropolitano per il suo insediamento.
7. Alla città metropolitana sono attribuite:
- a) le funzioni fondamentali delle province;
 - b) le seguenti funzioni fondamentali:
 - 1) pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
 - 2) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
 - 3) mobilità e viabilità;
 - 4) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.
- 7-bis. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.
8. Alla città metropolitana spettano:
- a) il patrimonio e le risorse umane e strumentali della provincia soppressa, a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi;
 - b) le risorse finanziarie di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al citato articolo 24 è adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ferme restando le risorse finanziarie e i beni trasferiti ai sensi del comma 8 dell'articolo 17 del presente decreto e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale.
9. Lo statuto definitivo della città metropolitana è adottato dal consiglio metropolitano a maggioranza assoluta entro sei mesi dalla prima convocazione, previo parere dei comuni da esprimere entro tre mesi dalla proposta di statuto. Lo statuto di cui al comma 3-bis nonché lo statuto definitivo della città metropolitana:
- a) regola l'organizzazione interna e le modalità di funzionamento degli organi e di assunzione delle decisioni;
 - b) regola le forme di indirizzo e di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano;
 - c) disciplina i rapporti fra i comuni facenti parte della città metropolitana e le modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane, prevedendo le modalità con le quali la città metropolitana può conferire ai comuni ricompresi nel suo territorio o alle loro forme associative, anche in forma differenziata per determinate aree territoriali, proprie funzioni, con il contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento;
 - d) prevede le modalità con le quali i comuni facenti parte della città metropolitana e le loro forme associative possono conferire proprie funzioni alla medesima con il contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento;
 - e) può regolare le modalità in base alle quali i comuni non ricompresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.
10. La titolarità delle cariche di consigliere metropolitano, sindaco metropolitano e vicesindaco è a titolo esclusivamente onorifico e non comporta la spettanza di alcuna forma di remunerazione, indennità di funzione o gettoni di presenza.

11. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai comuni di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, ed all'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto degli statuti speciali, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica.
- 11-bis. Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, attribuiscono ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.”